Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante abrogazione: del regolamento (CEE) n. 3690/86 relativo alla soppressione delle formalità doganali, nel quadro della convenzione del transporto internazionale delle merci su strada (TIR), all'uscita da uno Stato membro, al varco di una frontiera comune a due Stati membri, nonché del Regolamento (CEE) n. 4283/88 relativo alla soppressione di talune formalità all'uscita all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne della Comunità — banalizzazione dei valichi di frontiera [1]

(91/C 269/07)

Il Consiglio, in data 31 maggio 1991 ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore R. Muller, in data 5 giugno 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 3 luglio 1991, nel corso della 288ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Allo scopo di semplificare le formalità all'atto dell'attraversamento d'una frontiera interna veniva stabilito, con i regolamenti da abrogare, che ad ogni valico intracomunitario l'ufficio doganale d'entrata dovesse assolvere anche i compiti normalmente assolti dal corrispondente ufficio d'uscita, rendendo in tal modo necessaria un'unica sosta doganale nell'ambito delle procedure TIR, delle procedure ATA, delle procedure del carnet comunitario di circolazione e delle procedure effettuate in base al formulario NATO n. 302.

2. In data primo luglio 1990 il Consiglio, con il Regolamento (CEE) n. 474/90 [2] ha abrogato, nel transito comunitario, la necessità di consegnare l'avviso di passaggio al valico d'un confine intracomunitario. Giustamente, nell'ottica del completamento del mercato interno, risultava pertanto necessario abrogare altresì le formalità ai confini intracomunitari anche nelle altre procedure succitate. Con il Regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio [3] sono state create le premesse in tal senso, dato che vi si stabilisce che il territorio della Comunità, ai fini dell'applicazione delle norme di utilizzazione dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, va considerato un solo ed unico territorio doganale. I Regolamenti (CEE) n. 3690/86 [4] e n. 4283/88 [5] del Consiglio divengono pertanto superflui e vengono quindi abrogati con la proposta di regolamento in esame. Al tempo istesso viene estesa la normativa relativa al trasporto merci in base al formulario NATO n. 302 prevista dal Regolamento (CEE) n. 719/91. Le facilitazioni relative al carnet comunitario di circolazione merci, previste dal Regolamento (CEE) n. 4283/88, debbono tuttavia restare in vigore sino alla sua completa eliminazione.

3. La proposta di regolamento in esame è conseguenza delle decisioni già adottate sinora e merita pertanto un appoggio senza riserve.

[1] GU n. C 143 del 1. 6. 1991, pag. 11.
[2] GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 6.
[4] GU n. L 341 del 4. 12. 1986, pag. 1.
[5] GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 1.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDELIN